



| | |
|--|------------|
| CORTE DEI CONTI UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTERI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI | |
| 20 OTT. 2008 | |
| Reg. 5 | foglio 372 |
| M. P. S. C. | |

| |
|--|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali |
| ARRIVO - 8 OTT. 2008 |
| Prot. n. 15692 |
| Del 8-10-08 |

| |
|--|
| CORTE DEI CONTI UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTERI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI |
| 14 OTT. 2008 |
| 2146 |
| Prot. n. VISTO |

Il Ministro

Beni e le Attività Culturali

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTI gli articoli 12, 16, 17, da 19 a 22, e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni, recante "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Q



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”, ed in particolare l’articolo 15;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

SENTITO il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 20 febbraio 2008;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 21 febbraio 2008;

DECRETA:



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

TITOLO I
ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Art. 1

Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, di seguito denominato ICRCPAL, assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro di fotocoproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato, conseguentemente soppressi.
2. Le relative competenze, il personale, le risorse finanziarie e strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario sono trasferiti all'ICRCPAL che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli organismi soppressi.

Art. 2

Compiti istituzionali

1. L'ICRCPAL svolge, con valenza sull'intero territorio nazionale, attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui beni archivistici e librari qualunque sia il supporto su cui sono o verranno posti in essere, appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private. In particolare:
 - a) promuove ed espleta attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della tutela dei beni archivistici e librari;
 - b) promuove ed espleta attività di conservazione preventiva, restauro e manutenzione dei beni archivistici e librari di concerto con le direzioni generali di settore e regionali e con gli istituti di conservazione del Ministero;
 - c) individua le metodologie e le tecniche atte ad assicurare la conservazione a lungo termine dei beni archivistici e librari a prescindere dai supporti, incluse le immagini fotografiche e in movimento;
 - d) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro e accerta la compatibilità di metodi, tecniche e materiali da



Il Ministro

per i Beni e le Attività Culturali

utilizzare conformi alle esigenze della tutela e della salvaguardia dei beni archivistici e librari;

- e) individua e definisce i metodi e le condizioni ambientali idonee alla conservazione dei supporti digitali, in tale ambito elabora norme e attua programmi di monitoraggio;
- f) provvede all'insegnamento del restauro dei beni archivistici e librari con corsi a carattere teorico-pratico attraverso la Scuola di alta formazione e studio;
- g) promuove ed espleta attività di formazione e aggiornamento nell'ambito del restauro e della conservazione dei beni archivistici e librari su supporto tradizionale e digitale, destinata al personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, degli Enti pubblici e dei soggetti privati che ne facciano richiesta;
- h) può attivare sezioni distaccate e centri di ricerca sul territorio nazionale afferenti ai compiti istituzionali anche attraverso apposite convenzioni con le Regioni d'intesa con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
- i) promuove ed esegue interventi di restauro di beni archivistici e librari di particolare complessità o rispondenti ad esigenze di ricerca o a finalità didattiche collegate alla Scuola di alta formazione e studio;
- l) promuove e organizza convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;
- m) raccoglie ed elabora dati e documentazione relativi alle ricerche e agli interventi di conservazione e restauro dei beni archivistici e librari anche a fini didattici, statistici e di individuazione e definizione di metodologie e di normative tecniche;
- n) l'ICRCPAL può collaborare e stipulare convenzioni con Università e organismi di ricerca italiani e stranieri e accedere ai finanziamenti previsti dagli organismi internazionali per specifici programmi di ricerca;
- o) a seguito di convenzioni specifiche l'ICRCPAL esplica la propria attività anche a favore di enti pubblici stranieri e, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri, offre consulenza e supporto tecnico-scientifico, per le materie attribuite, a Paesi terzi;

2. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ICRCPAL provvede con le risorse finanziarie di bilancio ordinarie e straordinarie; con i proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati; con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

3. L'ICRCPAL può effettuare, in particolare, prestazioni a pagamento a favore di terzi, può chiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della scuola di alta formazione e studio, per i congressi, i convegni, i corsi e le manifestazioni che esso organizza.

4. L'ICRCPAL può istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 3

*Scuola di alta formazione e studio dell'Istituto centrale
per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario*

1. Presso l'ICRCPAL opera la Scuola di alta formazione e studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, alla quale compete l'insegnamento del restauro e della conservazione di beni archivistici e librari.

2. Alla Scuola di alta formazione e studio compete inoltre l'attività formativa anche attraverso convenzioni con Università.

Art. 4

*Organizzazione dell'Istituto centrale
per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario*

1. L'ICRCPAL è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e afferisce al Segretariato generale. L'ICRCPAL è diretto da un dirigente archivista di Stato o bibliotecario che assume il titolo di Direttore. Il conferimento dell'incarico di direzione dell'ICRCPAL è disposto secondo le procedure previste nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

2. L'ICRCPAL è organizzato in Laboratori tecnico-scientifici e Servizi ed è articolato secondo la seguente struttura:

- a) Laboratorio di restauro
- b) Laboratorio per la conservazione preventiva
- c) Laboratorio per la conservazione dei supporti digitali
- d) Laboratorio per l'ambiente
- e) Laboratorio di biologia
- f) Laboratorio di chimica
- g) Laboratorio di fisica
- h) Laboratorio di tecnologia
- i) Servizio per la documentazione e l'informazione scientifica



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

- l) Servizio per la comunicazione e la promozione culturale
- m) Servizio amministrativo
- n) Segreteria tecnica
- o) Servizio tecnico
- p) Servizio informatico
- q) Servizio per la didattica
- r) Biblioteca
- s) Museo

3. L'organizzazione può essere variata, con decreto del Ministro, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ICRCPAL, previa deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 5

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende e coordina le attività e il funzionamento dell'ICRCPAL, ne determina le linee guida di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza del Segretariato generale.
2. Previa deliberazione del Comitato di gestione il Direttore impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'ICRCPAL.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Direttore presenta al Segretario generale una relazione sull'attività svolta dall'ICRCPAL nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.
4. Con finalità consultiva, il Direttore può disporre periodiche riunioni di indirizzo con i responsabili dei Laboratori e dei Servizi.

Art. 6

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza dell'ICRCPAL.
2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività dell'ICRCPAL e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività dell'ICRCPAL a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.
3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.
4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Segretario generale.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

5. E' convocato dal Direttore dell'ICRPAL ed è composto da cinque membri, così individuati: il Direttore stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne all'ICRPAL; due membri esterni scelti tra una rosa di nominativi proposta dal Direttore tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività dell'ICRPAL operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.
6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Art. 7

Laboratorio di restauro

1. Svolge attività diretta di restauro, formazione e ricerca finalizzata allo studio dell'evoluzione delle tecniche di esecuzione dei manufatti archivistici e librari, alla definizione dello stato di conservazione e dei conseguenti metodi e materiali di intervento. Opera inoltre, in collaborazione con i laboratori scientifici, per la messa a punto di soluzioni e procedure di intervento a carattere sperimentale.

Art. 8

Laboratorio per la conservazione preventiva

1. Studia e sperimenta, in collaborazione con i laboratori tecnico-scientifici, materiali e tecniche per la conservazione dei materiali archivistici e librari anche di produzione moderna e contemporanea. Elabora linee guida per la manutenzione e fornisce ad archivi e biblioteche consulenze e strumenti per la conservazione.

Art. 9

Laboratorio per la conservazione dei supporti digitali

1. Cura la messa a punto delle metodologie e delle tecniche necessarie per acquisire, elaborare, gestire e conservare le informazioni su supporto digitale. Effettua sperimentazioni di nuove tecnologie di riproduzione; promuove e cura la realizzazione di riproduzioni sostitutive analogiche e digitali per la prevenzione e la fruizione di libri e documenti.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 10

Laboratorio per l'ambiente

1. Studia, per la parte di sua competenza, le norme costruttive e funzionali degli archivi, delle biblioteche e dei laboratori di restauro annessi (ambienti, attrezzature e materiali), le misure di sicurezza (impianti antincendi, antifurto ecc.), il controllo e la regolazione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, areazione, illuminazione), anche in relazione alla tutela della salute dei lavoratori e degli utenti delle biblioteche. Fornisce consulenze sulla progettazione e il risanamento degli ambienti.

Art. 11

Laboratorio di biologia

1. Effettua ricerche sugli organismi e microrganismi responsabili del degrado dei materiali archivistici e librari. Sperimenta i metodi di disinfestazione e disinfezione. Valuta l'efficacia dei trattamenti e la loro interferenza con i materiali. Individua metodi di prevenzione finalizzati a rallentare o inibire lo sviluppo di organismi. Verifica la resistenza al degrado di origine biologica di prodotti e materiali utilizzati nel restauro.

Art. 12

Laboratorio di chimica

1. Effettua ricerche e studi sui materiali costitutivi dei beni archivistici e librari, sulle cause chimiche delle alterazioni e sui metodi per arrestarle e prevenirle. Valuta l'idoneità dei materiali impiegati nel restauro e sviluppa le tecniche analitiche specifiche per effettuare indagini non distruttive.

Art. 13

Laboratorio di fisica

1. Svolge attività di ricerca scientifica sulle caratteristiche fisiche delle varie tipologie di manufatti conservati negli archivi e nelle biblioteche, sui sistemi integrati per la valutazione dell'interazione tra manufatto e ambiente, sugli strumenti e le tecniche ottiche per la misura dello stato di conservazione e della sua evoluzione spazio-temporale.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 14

Laboratorio di tecnologia

1. Effettua prove per l'accertamento della validità dei materiali e dei procedimenti operativi, in base ai risultati delle indagini nei laboratori e alle esigenze derivanti dalla pratica del restauro. Definisce le caratteristiche dei materiali da usare nel restauro.

Art.15

Servizio per la documentazione e l'informazione scientifica

1. Cura l'archivio delle immagini e dei dati relativi ai restauri effettuati. Definisce le procedure di catalogazione e gestione dei materiali documentari acquisiti e delle banche dati possedute dall'ICRCPAL. Coordina l'attività editoriale e provvede alla diffusione delle pubblicazioni.

Art.16

Servizio per la comunicazione e la promozione culturale

1. Organizza i flussi e gli strumenti dell'informazione con particolare riferimento alla redazione, aggiornamento e manutenzione del sito web. Cura la promozione delle attività dell'ICRCPAL attraverso i media e la partecipazione alle manifestazioni del settore in Italia e all'estero.

Art. 17

Servizio amministrativo

1. Il Servizio amministrativo si articola in uno o più uffici ai quali sono preposti funzionari amministrativi di livello non inferiore a C3 che coadiuvano il Direttore nello svolgimento dell'azione amministrativa e che coordinano gli uffici cui sono preposti.

2. Il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio, firma per riscontro contabile le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

Art. 18

Segreteria tecnica

1. Una segreteria tecnica, alle dirette dipendenze del Direttore dell'ICRCPAL, mantiene i collegamenti tra i servizi e i laboratori.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 19
Servizio tecnico

1. Esplica consulenze tecnico-progettuali e soprintende al corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti e alla manutenzione degli edifici e delle aree verdi di pertinenza dell'ICRCPAL. Si occupa degli aspetti logistici, degli impianti e della manutenzione ordinaria del complesso in cui ha sede l'ICRCPAL.

Art. 20
Servizio informatico

1. Si occupa dell'attività di gestione dell'infrastruttura della rete informatica dell'ICRCPAL, del collegamento con le iniziative e progetti del Ministero per i beni e le attività culturali nel settore informatico, segue le innovazioni tecnico-scientifiche in materia ai fini dei necessari aggiornamenti.

Art. 21
Servizio per la didattica

1. Cura il funzionamento della Scuola di alta formazione e l'organizzazione di tirocini, corsi e seminari.

Art. 22
Biblioteca

1. Cura l'acquisizione, la gestione e la fruizione di documenti su supporto cartaceo e digitale.

Art. 23
Museo dell'Istituto centrale
per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario

1. Presso il Museo dell'ICRCPAL sono illustrati i materiali e le tecniche di produzione di libri e documenti, l'ampia casistica dei danni al patrimonio archivistico e librario e l'attività di conservazione e restauro svolta nei laboratori.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 24
Comitato di gestione

1. Presso l'ICRCPAL è istituito un Comitato di gestione, nominato dal Segretario generale e composto da:
 - a) il Direttore che lo presiede,
 - b) il funzionario preposto all'ufficio di contabilità e bilancio,
 - c) un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Direttore, tra i responsabili dei Servizi o dei Laboratori,
 - d) un componente designato dal Segretario generale,
 - e) un componente designato dalla Conferenza Stato – Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'ICRCPAL.
2. La partecipazione al Comitato di gestione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo. I componenti di cui alle lettere c), d), e) durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare.
3. Il Comitato di gestione partecipa all'elaborazione della programmazione dell'attività dell'ICRCPAL e svolge funzioni di verifica sull'attuazione del programma in coerenza con le direttive generali del Ministro e degli altri atti di indirizzo.
4. Il Comitato di gestione, in particolare, provvede alla gestione delle somme assegnate all'ICRCPAL, comprese quelle derivanti da proventi esterni; propone il piano di spesa annuale e pluriennale degli interventi ordinari e straordinari di competenza dell'ICRCPAL; approva il programma annuale e ne verifica la compatibilità finanziaria; delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore.
5. Il Comitato di gestione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, in via straordinaria, dal Direttore o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

TITOLO II
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELL'ISTITUTO
CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Art. 25

Autonomia amministrativa, contabile e risorse finanziarie

1. L'ICRCPAL è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione di quelle del personale.
2. Le entrate pervengono:
 - da ordini di accreditamento e di pagamento del competente centro di responsabilità ministeriale;
 - da versamenti presso l'istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso effettuati da terzi, pubblici e privati.

Art. 26

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'ICRCPAL inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Art. 27

Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo

1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo dell'ICRCPAL sono deliberati dal Comitato di gestione.
2. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse entro quindici giorni al Segretariato generale.
3. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Segretariato generale.

9



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 28

Bilancio preventivo

1. Il Comitato di gestione entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio preventivo.
2. Quando l'approvazione del bilancio preventivo non interviene prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.
3. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
5. Nel bilancio preventivo è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative dell'ICRCPAL. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
7. Il bilancio preventivo è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico redatto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.
8. Al bilancio preventivo è unita copia del verbale di deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 29

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze dell'ICRCPAL oppure si



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, sono deliberate non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse al Segretariato generale entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Comitato di gestione.

2. Le spese complessivamente impegnate non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 30

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario dell'ICRCPAL sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo è presentato, unitamente ad una nota illustrativa, dal Direttore ed è deliberato dal Comitato di gestione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario e dal conto economico.

4. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione dell'ICRCPAL. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione e espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

5. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 28, dimostra i risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

6. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4.

Art. 31

Fondo di riserva

1. Nel bilancio preventivo di spesa dell'ICRCPAL è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

2. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

Art. 32

Capitoli di bilancio

1. Le spese dell'ICRCPAL sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verificano in corso del periodo di gestione, si potrà far fronte:

- con prelievo dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello cui il detto avanzo si riferisce;
- con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
- mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.

Art. 33

Servizio di tesoreria e cassa; reversali di incasso

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Comitato di gestione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

3. In particolare, compete al detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:

- a) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore dell'ICRCPAL per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
- b) riscuotere i proventi derivanti all'ICRCPAL dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento destinato all'ICRCPAL o ad esso affidato per scopi particolari;
- c) pagare le spese stanziare in bilancio sopra ordini e assegni firmati dal Direttore o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Comitato di gestione;



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

- d) provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza dell'ICRCPAL o affidati al medesimo a titolo di deposito.
4. Il servizio di cassa è espletato mediante un unico conto corrente.
5. Per far fronte al pagamento delle spese minute il Comitato di gestione delibera un'anticipazione al funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a Euro 1.000,00 annui; le spese relative sono autorizzate dal Direttore dell'ICRCPAL. L'anticipazione viene reintegrata quando occorre con delibera del Comitato di gestione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal Direttore dell'ICRCPAL. Alla fine dell'esercizio finanziario il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio versa all'istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.
6. Le reversali di incasso e i mandati di pagamento contengono gli elementi essenziali per essi previsti nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art. 34
Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Comitato di gestione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

Art. 35
Disciplina dei beni d'uso

1. I beni dell'ICRCPAL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso all'ICRCPAL stesso.
2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- I beni sono assunti in consegna, per debito di vigilanza, al Direttore dell'ICRCPAL. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

3. Per la gestione dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **7 OTT. 2008**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Visto e Registrato al N. 155

Roma Li. 10.10.08

IL MINISTRO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
CENTRALE DEL BILANCIO
Dott. Antonio Musella